CONFINDUSTRIA
TARANTO

STATUTO

Indice

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO 3
Art. 1 – Vision e mission 3
Art. 2 – Attività istituzionali 3
TITOLO II – SOCI 4
Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci 4
Art. 4 – Rapporto associativo 5
Art. 5 – Diritti e doveri 5
Art. 6 – Sanzioni 6
TITOLO III – GOVERNANCE 7
Art. 7 – Organi associativi 7
Art. 8 – Assemblea 7
Art. 9 – Consiglio generale 8
Art. 10 – Consiglio di Presidenza 9
Art. 11 – Presidente 10
Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione 11
Art. 13 – Organi di controllo 12
TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 13
Art. 14 – Categorie merceologiche 13
Art. 15 – Delegazioni di Zona 13
Art. 16 – Comitato Piccola Industria 13
Art. 17 – Gruppo Giovani Imprenditori 14
TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO 14
Art. 18 – Direttore Generale 14
Art. 19 – Fondo comune 14
Art. 20 – Bilancio preventivo e consuntivo 14
Art. 21 – Modifiche statutarie e scioglimento 15
Art. 22 - Disposizione di rinvio 15
Art. 23 - Norme transitorie e finali 15

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e mission

L'Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto, in forma abbreviata Confindustria Taranto, ha sede legale in Taranto.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Taranto esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Taranto è impegnata a:

a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;

b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;

c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;

d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;

e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Taranto:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con

ogni altra componente della società;

3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese associate su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
   a) assistere le imprese associate nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
   b) esaminare e trattare le controversie collettive e individuali concernenti le imprese associate;
   c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
   d) accompagnare e stimolare le imprese associate nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
   e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
   f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Taranto non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II – SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Taranto le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;

b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Taranto, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;

d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi.

Sono, pertanto, soci effettivi:

- le imprese con sede legale nel territorio della provincia di Taranto o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria prima della formulazione dell'adesione;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi**,** ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alla precedente tipologia.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Taranto e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

In caso di gruppo di imprese o di imprese riconducibili alla medesima proprietà, deve essere iscritta l'impresa con il maggior numero di dipendenti, secondo le risultanze della visura camerale e facendo riferimento alla figura del controllo societario di cui all'articolo 2359, numero 1, del codice civile.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

In caso di urgenza, le domande di ammissione possono essere approvate dal Presidente con ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha inizialmente durata di due anni e successivamente si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non vengano date formali dimissioni con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con preavviso di tre mesi e comunque nel termine massimo del 30 settembre.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto**.**

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Taranto e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea e al Consiglio Generale senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

I soci in regola con tutti gli adempimenti di cui al successivo comma 5, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata l'appartenenza al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Taranto comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale. In caso di morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, è ammessa la possibilità di definire piani di rientro. In questo caso, fino al completamento del piano di rientro, il socio non può esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Taranto ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale.

In caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.

Art. 6 – Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Confindustria Taranto:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio generale;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Presidente e i Vice Presidenti;
e) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dovuti al corrente e all'anno precedente, la cui disposizione di pagamento può essere effettuata sino e non oltre a un giorno prima della data dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il 31 luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori Assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

Non possono partecipare all'assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato nell'anno precedente secondo la progressione definita in un apposito regolamento contributivo.

Il regolamento contributivo deve adottare una progressione meno che proporzionale e assicurare un'equilibrata rappresentanza delle tipologie merceologiche e dimensionali di cui si compone la base associativa.

Le imprese che aderiscono in corso d'anno possono partecipare ai lavori dell'Assemblea, con diritto di elettorato attivo, purché siano trascorsi almeno 30 giorni di calendario tra la delibera di ammissione a

Socio e la data di spedizione della convocazione dell'Assemblea. In tal caso i voti attribuibili saranno calcolati in dodicesimi e in base ai contributi versati.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;

b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio generale;

c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;

d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;

e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;

f) modificare il presente Statuto;

g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;

h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President e i due Past President precedenti all'ultimo purché espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche;
2. i seguenti componenti elettivi:
    a) n. 5 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari. I rappresentanti generali devono assicurare la presenza adeguata ed equilibrata in Consiglio Generale di quelle espressioni della base associativa non riconducibili ad una specifica sede di rappresentanza formalizzata, per cui almeno tre devono essere espressione delle medie e grandi imprese, come definite dalla normativa comunitarie, e delle imprese che hanno sottoscritto con Confindustria specifiche convenzioni a livello nazionale;
    b) un numero di rappresentanti aggiuntivi per ogni singola sezione tenendo conto degli ulteriori componenti in rapporto al contributo versato come specificato nel Regolamento di Attuazione;
    c) n. 2 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e n. 1 rappresentante aggiuntivo nominato dai Giovani Imprenditori;
3. n. 2 membri o nel numero massimo previsto dal Regolamento Unico per il Sistema nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa. A tali componenti il Presidente può attribuire specifiche deleghe di particolare interesse associativo**.**

Il mandato dei componenti di nomina del Presidente di cui al punto 3 del comma precedente coincide con

il Presidente che li ha nominati. È possibile completamento progressivo delle nomine a disposizione, con facoltà del Presidente di revoca e sostituzione in corso di mandato.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri.

Nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo, il Presidente può proporre la nomina di ulteriori invitati permanenti, senza diritto di voto. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese iscritte in regola con il pagamento dei contributi.

I componenti elettivi del Consiglio generale - di cui al punto 2.a) del primo comma - durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di due quadrienni consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato di vacatio.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;

b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;

e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;

g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;

i) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;

j) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;

k) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;

l) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;

m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente
2. n. 8 Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari;
3. i Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori;
4. l'ultimo Past President come invitato.

I componenti del Consiglio di Presidenza elettivi durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione. I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

Per essere componente del Consiglio di Presidenza sono requisiti inderogabili il doppio inquadramento e la copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.
Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 2 mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;

b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;

c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;

d) deliberare sulle domande di adesione;

e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti o dei componenti del Consiglio Generale di cui all'art. 9, comma 1, punto 3);

f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;

g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;

h) esercitare, in caso di urgenza, le attribuzioni del Consiglio generale - ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti - al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;

i) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;

j) deliberare le sanzioni di sospensione;

k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, con possibilità di una sola

successiva rielezione, trascorso l'intervallo minimo di almeno due mandati.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;

c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;

d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;

e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;

f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente vicario, se nominato, o in alternativa il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Acquisisce in ogni caso lo status di Past President.

La qualifica di Past president è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da tre membri che devono essere imprenditori associati da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con gli ultimi due Past President purché ancora associati e privi di incarichi politici.

La Commissione deve insediarsi n. 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

In caso di mancato insediamento della Commissione di Designazione almeno due mesi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Probiviri confederali accerta e dichiara l'automatica decadenza del Presidente in carica.

Il Collegio Speciale confederale può autorizzare – in casi specifici di comprovata eccezionalità – uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione, previa apposita comunicazione ai soci effettivi, può ricevere eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

Le successive consultazioni della Commissione hanno una durata di 4 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Il mandato della Commissione di designazione è finalizzato alla più ampia consultazione delle imprese iscritte per emersione candidati e raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative.

La commissione di Designazione stabilisce le modalità con cui comunicare alle imprese iscritte i candidati emersi e gli autocandidati con relative linee programmatiche.

La Commissione di designazione può richiedere l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti Assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. Alla Commissione spetta indicare la dimensione del consenso. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono sette di cui almeno quattro imprenditori associati da almeno cinque anni e i Revisori contabili sono tre di cui almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e di Vice Presidente.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione interna.

All'inizio di ogni anno i sette Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. Non è necessario procedere con scrutinio segreto salvo impossibilità oggettiva di condivisione.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti quattro Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Categorie merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 15 – Delegazioni di Zona

Le Delegazioni di Zona sono costituite da imprese associate, in numero almeno di 15, che svolgono attività in una determinata area territoriale.

Le Delegazioni, la cui costituzione e scioglimento è deliberata dal Consiglio Generale, hanno il compito, nell'area territoriale di competenza e in accordo con le linee politiche di Confindustria, di esaminare specifiche problematiche, promuovere iniziative e rappresentare le istanze delle imprese alle amministrazioni di riferimento.

Le norme relative agli organi della delegazione ed al loro funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16 – Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito dai rappresentanti, nominati dalle Sezioni, delle imprese che occupano non oltre 200 addetti così come disciplinato nel Regolamento di Attuazione e nel Regolamento della Piccola Industria. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 17 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può proporre al Consiglio di Presidenza la nomina del vicedirettore generale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 19 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Taranto.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 20 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo, redatto, o riclassificato, in base allo schema allegato al Regolamento Unico per il Sistema**,** è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 21 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei ¾ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 22 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Art. 23 - Norme transitorie e finali

Al fine di attuare lo sfalsamento temporale dei mandati tra Presidente e Vice Presidenti da eleggere in anni dispari e Consiglio Generale, organi di controllo e tutte le componenti interne già elette ed in scadenza in anni pari, con riferimento al mandato in corso del Presidente e dei Vice Presidenti eletti nel 2022 si dispone che:

- le procedure di cui all'art.12 dello Statuto ed agli artt. 21 e 23 del Regolamento di Attuazione, fino alla designazione del Presidente e dei Vice Presidenti in Consiglio Generale, dovranno inderogabilmente concludersi entro il 31 dicembre 2026;
- l'Assemblea di cui all'art.12 dello Statuto ed agli artt. 22 e 23 del Regolamento di Attuazione per la elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, dovrà inderogabilmente essere convocata entro la fine del mese di febbraio 2027.

I mandati degli organi sociali delle Sezioni Merceologiche, delle Delegazioni di Zona e del Comitato della Piccola Industria eletti nel 2021 e la cui durata è stata disciplinata dalla norma transitoria approvata dall'Assemblea dei soci dell'8 luglio 2021 devono inderogabilmente concludersi entro il 31 dicembre 2024.

I soci inquadrati al 31 dicembre 2023 nelle Sezioni Credito Finanza ed Assicurazioni, Sanità, Servizi Innovativi e Supporto alle Imprese, in regola con i contributi associativi nella misura previsa dal vigente regolamento contributivo per i soci effettivi, fino alla scadenza del mandato in corso del Presidente hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo per tutti gli organi dell'Associazione.

Fino alla scadenza del mandato in corso del Presidente alle imprese individuali iscritte alla data di approvazione del presente Statuto come soci effettivi non si applica l'art. 3 comma 1 sub a) dello stesso.